

STATUTO

della "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI".

ARTICOLO 1

E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI" con sede in Genova Via Pane 5/7 scala A.

ARTICOLO 2

L'associazione ha lo scopo di promuovere iniziative in difesa degli animali, per la protezione degli stessi da ogni vessazione e crudeltà, a combattere il randagismo, a promuovere il sorgere di rifugi e centri di assistenza per animali.

Potrà inoltre, istituire e gestire pensionati per cani e gatti.

L'associazione non ha fini di lucro.

ARTICOLO 3

Il termine di durata dell'associazione è di anni venti salvi proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

Il patrimonio è costituito da:

- a) - quote associative;
- b) - liberalità e lasciti di benefattori;
- c) - proventi derivanti da attività svolte dall'as-

sociazione in conformità allo scopo associativo e
senza fini di lucro.

ARTICOLO 5

Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno di-
cembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre
millenovecentonovantatre.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti
dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo
dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno
successivo che dovranno essere approvati dall'assem-
blea degli associati entro quattro mesi.

ARTICOLO 6

Possano essere ammessi a far parte della associa-
zione coloro che ne facciano domanda scritta al Con-
siglio di Amministrazione e alle condizioni che non
siano cacciatori e/o pescatori e versino nella cassa
dell'associazione l'importo della quota annuale non-
chè un ulteriore importo per la nuova iscrizione che
verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione
ogni anno entro il mese di gennaio.

ARTICOLO 7

La qualità di associato si perde per decesso,
dimissioni, morosità nel pagamento delle quote annua-
li, e indegnità. Ai soci dimissionari e ai successori

dal quale decorso non saranno rimborsati somme versate a qualsiasi titolo all'associazione.

La morosità e l'insolubilità saranno dichiarate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario-Cassiere che saranno nominati dall'assemblea degli associati.

I membri del detto Consiglio di Amministrazione restano in carica tra esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario o se sia fatta richiesta da uno dei suoi membri, e comunque, almeno una volta l'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la unanimità dei presenti alle riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Al Consiglio spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni.

Il Presidente, o, in sua assenza, il Vice-Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e ha la firma sociale.

In caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso dovrà convocare, entro un mese, l'assemblea degli associati che provvederà ad eleggere alla carica vacante altro associato.

ARTICOLO 9

L'assemblea generale delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive dell'associazione in generale, sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento delle quote di associazione e possono farsi rappresentare con delega scritta da altro socio.

Il socio delegato può rappresentare solo un socio.

Almeno una volta l'anno il Consiglio dovrà convocare l'assemblea degli associati nei termini e come per legge.

ARTICOLO 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ed è validamente costituita in prima convocazione in presenza di almeno i due terzi degli associati e la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione; in seconda convocazione in presenza di almeno un ter-

za degli associati e di tutti i membri del Consiglio
di Amministrazione.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario
dalle riunioni di assemblea e si redige processo ver-
bale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'assemblea degli associati.

ARTICOLO 12

Ove non espressamente previsto la vita dell'as-
sociazione sarà regolata dalla legge vigente in ma-
teria.

Per validazione - Genova, 3 giugno 1993

Firmato: ROBERTA CAPELLANI

" ALESSANDRO NOBILI

" SONIA LINA CAVAZZINI

" GABRIELLA RICEPUTI

" QUEIROLO MARIA

" CARLA ROZZONI

" GIUSEPPE BRUZZANITI

" GILDA TAGLIAVACCHE

" ELENA ROZZONI

" FRANCA PRANCESCHI

" MIGONE ALESSIO

" LUCARELLI ANTONELLA

- " CONSONNO LUCIANO _____
- " GIULIANO CENTONZE _____
- " ARCIDIACONO ORAZIO _____
- " ROBERTO BARBANO _____
- " MARINA ICARDI _____
- " SCAGLIOLA ERALDO _____
- " ROSA VOIELLO Notaio _____

registrato a Genova

11-6-1993
 4257 150.000

... conforme all'originale firmato ai sensi di legge
 rilasciato in carta non bollata per gli usi consentiti
 dalla legge.

Genova. 25 GIUGNO 1993



[Handwritten signature]